



PROVINCIA DI TERAMO

VI SETTORE

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Legge 8 agosto 1991 n° 264)

*Testo vigente all'esito delle modifiche apportate dal Consiglio Provinciale nella seduta del
29/12/2006 con Deliberazione n° 88*

TITOLO I DELLE GENERALITA'

- Art. 1 Fonti normative
ART. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Definizione.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

- Art. 3 Autorizzazioni
Art. 4 Domanda di autorizzazione
ART. 5 Capacità Finanziaria
ART. 6 Locali
ART. 7 Attività espletata da uffici dell'A.C.I.
Art. 8 Autorizzazione per imprese già esercitanti
ART. 9 Programmazione numerica delle autorizzazioni
ART. 10 Responsabilità professionale e personale esecutivo
Art. 11 Trasferimento – modificazione compagine sociale
ART. 11 Trasferimento della sede

BIS
ART. 12 Mutamento denominazione
ART. 13 Rinuncia all'autorizzazione
ART. 14 Sospensione dell'attività

TITOLO III DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

- ART. 15 Attribuzioni della Provincia
art. 16 Commissione d'esame
ART. 17 Sessioni d'esame
ART. 18 Programma d'esame
ART. 19 Domanda di ammissione all'esame
ART. 20 Requisiti di ammissione agli esami
ART. 21 Convocazione per le sedute d'esame
ART. 22 Prova d'esame
ART. 23 Rilascio dell'attestato

TITOLO IV DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

- ART. 24 Registro giornale
ART. 25 Ricevuta
ART. 26 Tariffe
ART. 27 Orari di apertura

TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

- ART. 28 Vigilanza
ART. 29 Sanzioni

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 30 Norme transitorie e finali
ART. 31 Disposizioni finali

TITOLO I
DELLE GENERALITA'

ART. 1

Fonti normative

1. La disciplina inerente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti è regolata dalla Legge 8 agosto 1991 n. 264 e dalla legge 4 gennaio 1994 n. 11.
2. Oltre che dalle leggi sopracitate, la materia del settore è regolata dal decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e dai decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Definizione.

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge 264/91, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole.
3. Nello svolgimento di tale attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla Legge 264/91.

TITOLO II
DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3
Autorizzazioni

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea;
 - b) abbia raggiunto la maggior età;
 - c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per i delitti di emissione di assegni senza provvista di cui all'art.2 della Legge 15 dicembre 1990 n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) sia in possesso dell'Attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della Legge 264/91;
 - g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
 - 1) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - 2) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - 3) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2.
4. Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) del comma 1.

5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previo versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per diritti di istruttoria.
6. Il procedimento per rilascio di nuove autorizzazioni si svolge secondo i criteri di trasparenza e imparzialità ed in ossequio alle seguenti disposizioni:
- a) L'interessato dovrà produrre apposita istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla L. 264/91 secondo apposito modello di domanda, predisposto dai competenti uffici dell'Ente.
 - b) Nella domanda dovrà essere specificato, in particolare, il singolo Comune nel cui ambito territoriale l'interessato intenda ubicare la sede dell'Agenzia; non potranno essere prese in considerazione, dai competenti uffici dell'Ente, le domande prive di tale indicazione. E' in facoltà dell'interessato riservarsi la successiva indicazione, all'esito dell'ultimazione delle operazioni di sorteggio di cui alla lett. j) ed entro l'apposito e perentorio termine che sarà all'uopo assegnato dagli uffici dell'Ente, della persona del preposto (se diversa dall'interessato) nonché dei locali presso cui intende svolgere la propria attività.
 - c) E' in facoltà dell'interessato produrre distinte e separate istanze in riferimento ad altri Comuni nel cui territorio intenda, eventualmente ed in alternativa, ubicare la propria Agenzia.
 - d) I competenti uffici dell'Ente provvederanno a predisporre e a dare diffusione, periodicamente e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, ad apposito avviso pubblico recante, in particolare, l'indicazione del numero delle agenzie autorizzabili in riferimento a ciascun Comune della Provincia .
 - e) A tale avviso pubblico dovrà essere assicurata ampia divulgazione mediante, oltre che affissione all'Albo dell'Ente, appositi comunicati pubblicati sul sito Internet della Provincia nonché sui principali quotidiani locali.
 - f) Nella eventualità che le richieste prodotte dagli interessati in riferimento allo stesso Comune fossero superiori al numero delle agenzie autorizzabili nel Comune medesimo, si procederà alla designazione del soggetto prescelto ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione mediante pubblica e distinta estrazione fra tutte le domande presentate in relazione al singolo comune; le operazioni di sorteggio avverranno nella data e nel luogo che dovranno essere indicati nell'Avviso pubblico.
 - g) Nell'ipotesi di cui alla lett. f) i competenti uffici dell'Ente, al fine del rilascio delle autorizzazioni richieste dagli interessati, procederanno alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge all'esito delle operazioni di sorteggio ed in capo ai soggetti estratti.
 - h) L'interessato che si sia avvalso della facoltà di cui al precedente punto c), presentando distinte istanze riferite a diversi Comuni presso cui alternativamente ubicare la propria

agenzia, potrà risultare estratto in un solo Comune; pertanto, qualora lo stesso nominativo già prescelto ai fini dell'autorizzazione risulti successivamente sorteggiato in riferimento ad altro Comune, per tale Comune il nominativo non potrà più essere preso in considerazione;

- i) E' possibile rilasciare più di una autorizzazione al medesimo titolare, sia esso ditta individuale o società, purché l'istanza faccia riferimento ad agenzia da ubicare nel territorio di un comune per il quale non risultino pervenute altre istanze e sempre che per ogni nuova sede autorizzata venga prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza
- j) Si procede alle operazioni di sorteggio per i Comuni per i quali siano pervenute istanze in numero superiore a quello delle agenzie autorizzabili secondo l'ordine alfabetico dei Comuni medesimi, quale si evince dal programma Provinciale.

- 7. Per i Comuni per i quali siano pervenute più istanze rispetto al numero delle rispettive Agenzie autorizzabili, all'esito delle relative operazioni di sorteggio per ciascun Comune verrà formata graduatoria dei soggetti estratti secondo l'ordine di sorteggio; la graduatoria che in tal modo si determinerà avrà efficacia esclusivamente fino al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzata all'unico fine della sostituzione dei soggetti designati mediante sorteggio che dovessero venir meno (per riscontrata mancanza dei requisiti, per rinuncia o per altra causa).
- 8. L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dello studio di consulenza.

ART. 4

Domanda di autorizzazione

- 1. Chiunque voglia esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione, alla Provincia di Teramo.
- 2. Alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 11/1994 chiunque presenti istanza alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà specificare se sussistano o meno rapporti di concessione o convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia.
- 3. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale, secondo lo schema riportato in allegato A) deve essere integrata dai seguenti certificati e documenti in carta semplice riferiti a ciascun amministratore della società:
 - a) certificato di cittadinanza;
 - b) certificato di nascita;
 - c) certificato di residenza;
 - d) certificazione dalla quale risulti il possesso del numero del codice fiscale;
 - e) certificato del casellario giudiziario attestante l'inesistenza di condanne e di procedimenti penali in corso per i delitti di cui alla lettera C) dell'art. 3 della L. 264/91;

- f) certificato attestante di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- g) certificato dal quale risulti che non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- h) copia attestato d'idoneità professionale oppure, in alternativa, attestazione dalla quale risulti, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991 n. 264:
 - di aver esercitato, effettivamente da almeno tre anni l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle Leggi di P.S. (Regio Decreto 18/06/1931, n° 773);
 - di aver gestito effettivamente da oltre tre anni, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, uffici di assistenza automobilistica.

Oltre ai suddetti certificati e documenti dovranno essere prodotti i seguenti atti:

- i) attestazione di adeguata capacità finanziaria (previsto dall'art. 3, comma 1 lett. G) della L. 8.8.91, n°264) da rendersi nelle forme di cui allo schema previsto dal D.M. 9.11.92;
- j) Atto comprovante la proprietà di idonei locali o titolo che ne consenta la disponibilità con esatta indicazione dell'ubicazione della sede in cui si svolge l'attività;
- k) Elenco nominativo del personale adibito alle attività dell'agenzia;
- l) Pianta dei locali, redatta da e sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala minima 1/100, con l'indicazione della destinazione dei locali, corredata dai relativi conteggi della superficie netta;
- m) Titolo comprovante il versamento presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato - sul capo XV, capitolo 2454, art. 01, del contributo una tantum di cui all'art.8, comma 4° della legge 264/91, determinato con D.M. Ministero dei Trasporti del 26.4.96 in € 25,82 (venticinque/82);
- n) Dichiarazione con la quale è precisato l'orario di apertura e di chiusura dello Studio di consulenza.
- o) Ricevuta di versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per spese di istruttoria .
- p) **se il richiedente è una società**, dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - per le società semplici e per le società in nome collettivo o in accomandita semplice copia conforme dell'atto costitutivo;
 - per le società cooperative e a responsabilità limitata copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello statuto;
 - per le società per azioni quanto richiesto al punto precedente ed iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni.

4. I certificati e documenti sopra elencati dalla lett. a) alla lett. i) possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da redigersi secondo il modello allegato B).
5. In ossequio alle disposizioni della legge 31/12/1996, n. 675, i dati raccolti saranno trattati ed utilizzati dalla Provincia di Teramo esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'istruttoria relativa alla pratica.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dai competenti uffici della Provincia emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'autorizzazione eventualmente rilasciata verrà immediatamente revocata.
7. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora, per giustificati motivi, l'interessato non possa produrne parte, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro i successivi trenta giorni, pena l'archiviazione della pratica. Nel frattempo l'istruttoria della pratica resta sospesa. Allo stesso modo qualora per peculiari circostanze e per giustificati motivi l'interessato, pur avendo prodotto tutta la documentazione occorrente ed essendo in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, non sia tuttavia in condizioni - per cause dallo stesso indipendenti - di comprovare il possesso, in particolare, del requisito concernente l'agibilità dei locali (di competenza del Comune) oppure la capacità finanziaria (di competenza degli Istituti Bancari), è in facoltà dell'Amministrazione procedere, su istanza dell'interessato, al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio da considerarsi come provvisorio. Tale contingente provvedimento potrà avere la durata massima di mesi tre non prorogabili e sarà suscettibile di revoca qualora entro il suddetto periodo l'interessato non comprovi il possesso di tali requisiti.

Art. 5

Capacità Finanziaria

1. Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per l'apertura e gestione, ex novo, dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione, rilasciata da azienda o istituto di credito o società finanziaria, d'affidamento per un importo di €. 51.645,68, così come da schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 9.11.1992 .
2. L'attestazione non può essere effettuata, per raggiungere la somma richiesta, frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
3. (Abrogato)
4. Sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo pratiche auto autorizzate ai sensi dell'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

5. La dimostrazione di detto requisito è comunque richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che pur esercitando l'attività alla data del 5.09.1991 abbiano posto in essere a decorrere dal 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del D.M. 9 novembre 1991) trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica (trasformazione da impresa individuale o familiare in società, da società in impresa individuale, trasformazione da un tipo di società ad altro con mutamento del soggetto responsabile).

ART. 6

Locali

1. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. Di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stationamento del pubblico.
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. L'idoneità all'uso dei locali deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dal Comune (certificato di agibilità).
5. E' inoltre necessario allegare alla domanda apposita planimetria, redatta da tecnico abilitato.
6. Infine occorre dimostrare la piena disponibilità dei locali, allegando alla domanda di autorizzazione copia conforme del contratto di locazione o di altro documento comprovante la proprietà del locale stesso.
7. Qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

Art. 7

Attività espletata da Uffici dell'ACI

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge 264/91, effettuato direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i

regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolata dall'art. 337, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. L'attività di consulenza di cui all'art.3 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge 264/91.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 264/1991, compreso l'attestato di idoneità professionale, e la domanda sia conforme a quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento.
4. All'Automobile Club competente si applica l'art. 1 della legge 264/91.
5. Gli uffici, di cui al comma 2, rilasciano la ricevuta prevista dall'art.7 Legge 264/91.
6. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso.
7. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non Economici si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 8

Autorizzazione per imprese già esercenti

1. Le imprese esercenti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5/9/1991, per conseguire l'autorizzazione, devono presentare domanda e la documentazione indicata nell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 264/1991, così come modificato dalla Legge 11/1994, per l'attestato di idoneità professionale e per il titolo di studio. Le stesse, sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge 264/1991.
2. Sono, inoltre, esonerate le imprese derivanti dalla trasformazione delle agenzie suddette, a condizione che permanga nella nuova struttura il titolare precedente e l'esercizio sia svolto nei medesimi locali.
3. Per dimostrare l'effettiva anzianità necessaria per conseguire l'autorizzazione, le imprese dovranno, altresì, trasmettere:
 - a) licenza della Questura;
 - b) tariffa delle operazioni vistata dalla Questura al momento del rilascio della licenza;
 - c) registro/i degli affari vidimato/i relativo/i al periodo 1988/1991 ;
 - d) eventuale attestazione di frequenza con profitto al corso di formazione professionale sull'attività di consulenza;

- e) attestato da cui risulti di aver gestito da oltre tre anni, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991 n. 264, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica

Art. 9

Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9/12/1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia come risultanti dalla verifica periodica ed almeno quinquennale effettuata sulla base dei dati forniti dal Pubblico Registro Automobilistico o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'ISTAT.
3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli esistenti/2400.
4. Ai fini della programmazione numerica saranno computate anche eventuali revoche o cessioni delle attività da parte dei soggetti già autorizzati.
5. Nel caso in cui le agenzie programmate risultino minori rispetto alle imprese già autorizzate, sarà comunque consentito il rilascio di altre autorizzazione nel solo caso di cessioni d'azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 264/91.
6. Per ogni autorizzazione è ammessa una unica e sola sede. Non sono, pertanto, ammessi sedi e recapiti diversi anche se del medesimo titolare.

Art. 10

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci a cui è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di :
 - a) di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società), munito di apposita delega;
 - b) di collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese;
 - c) associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile).
3. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni cinque ed alla scadenza devono essere rinnovati. Per i tesserini di riconoscimento già rilasciati dalla Provincia, il termine di scadenza delle validità è fissato nel 1° gennaio 2005, mentre per quelli rilasciati successivamente, dalla data di rilascio.

Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini e per il rinnovo quinquennale degli stessi, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
4. E' fatto obbligo ai titolari degli studi di consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente e, comunque, entro 30 giorni, qualsiasi variazione relativa al personale di cui al comma 2.
5. I titolari sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei dipendenti e collaboratori cessati dall'incarico.

ART. 11

Trasferimento – Modificazione compagine sociale

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Alla richiesta devono essere allegate:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
 - b) certificato attestante la capacità finanziaria, così come stabilito dal D.M. del 9.11.1992;

c) documentazione riferita al titolare o legale rappresentante richiedente, così come specificatamente elencata al precedente art. 4.

3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza dei requisiti personali, morali e professionali;
- b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti relativi alla voltura a favore del richiedente in merito ai locali;
- c) documentazione indicata al successivo comma del presente articolo.

L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, deve:

- a) restituire l'originale;
- b) restituire le propria tessera di riconoscimento;
- c) rimettere alla Provincia le tessere di riconoscimento del personale dello studio, qualora rimanga in servizio, per il conseguente aggiornamento.

La mancata restituzione delle tessere di riconoscimento è soggetta alla sanzione amministrativa in misura stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

4. Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dello studio di consulenza a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento del medesimo fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.

5. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/1991.

6. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 2, entro il quale un altro socio ovvero un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

7. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.

8. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore competente, previo accertamento dei requisiti prescritti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una **nuova** autorizzazione alla Provincia.

9. Nell'ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione **in sostituzione** della precedente, previa revoca

di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione ed a condizione che il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dal Dirigente del Settore competente una autorizzazione **in sostituzione** di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia, e comunque entro il termine di trenta giorni, ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione stessa. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla riconsegna alla Provincia, da parte del dante causa della precedente autorizzazione.
12. Gli importi da versare a questo Ente in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, nonché di modificazione della compagine sociale, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
13. Nelle ipotesi previste dal presente articolo ed ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di una già esistente, non si applica il comma 4, dell'art. 10, della L. 264/91.

ART. 11 bis

Trasferimento della sede

1. E' ammesso il trasferimento di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso Comune previo nulla osta dell'Ente.
2. A tal fine, l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata la Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta al trasferimento e ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, la Provincia può autorizzare, in via del tutto eccezionale, il trasferimento di sede dell'agenzia in un altro Comune in caso di motivate e gravi esigenze, per un periodo massimo di mesi sei non prorogabile.
5. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente nel Comune di provenienza, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

Art. 12

Mutamento denominazione

1. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre una comunicazione di assenso da parte del precedente titolare.
2. Se varia la sola denominazione, si procede su richiesta del titolare, corredata dalla copia dei certificati di variazione presso la CCIAAA e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore competente.

Art. 13

Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo l'originale dell'autorizzazione .

Art. 14

Sospensione attività

1. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza, in carta semplice, del titolare dell'autorizzazione solo per motivate e gravi esigenze.
2. La sospensione può essere accordata in presenza di giustificati motivi per un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

TITOLO III
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 15
Attribuzioni della Provincia

1. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3, let. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, così come modificato dal decreto legislativo n° 112 del 1998.

ART. 16
Commissione di esame

1. La Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad una apposita Commissione provinciale nominata con Decreto del Presidente della Provincia e composta da esperti nelle materie di esame.
2. Compongono la Commissione d'esame di cui al comma 1:
 - a) il direttore dell'Ufficio della motorizzazione istituito nel territorio della provincia, o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - b) Il Comandante della Capitaneria di Porto, o un suo delegato, in rappresentanza del Dipartimento della Marina;
 - c) Il Presidente, o un suo delegato, del Comitato Regionale Albo autotrasportatori conto terzi;
 - d) Il Direttore dell'Automobile Club di Teramo, o un suo delegato, in rappresentanza dell'A.C.I.;
 - e) Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato, in Rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;;
 - f) Il Segretari regionali, o loro delegati, dell'UNASCA e della CONFEDERTAAI in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
3. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.
- 4 - La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

- 5 - Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione ed al segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri.
- 6 Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esami.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione procede a:
- a) predisporre l'elenco dei quesiti a risposta multipla predeterminata dai quali sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;
 - b) valutare la regolarità delle domande di ammissione agli esami di idoneità;
 - c) fissare il calendario delle sedute d'esame relative a ciascuna sessione, una volta spirato il termine di presentazione delle domande
 - d) comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova d'esame;
 - e) espletare gli esami ed a predisporre l'elenco dei risultati;
 - f) trasmettere al competente ufficio della Provincia il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.

ART. 17 **Sessioni di esame**

1. Le prove d'esame, cui possono accedere solo i residenti nella Provincia, si svolgono in un'unica sessione annuale indetta con apposito Bando predisposto dal competente Ufficio della Provincia stessa.
2. Nel Bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame e la sede di svolgimento.

ART. 18 **Programma di esame**

1. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti materie previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 264 del 1991:
 1. La circolazione stradale
 2. il trasporto di merci e viaggiatori

3. la navigazione
4. il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
5. il regime tributario

In allegato vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina (Allegato C).

2. L'elenco di cui all'art. 16, comma 7, let. a), è costituito da almeno 100 quesiti per ciascuna materia d'esame. Per ciascun quesito sono previste non meno di tre risposte. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte predeterminate deve essere messo a disposizione degli interessati, a cura della segreteria della Commissione, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. La consultazione dell'elenco è gratuita. I costi della riproduzione fotostatica sono a carico dell'interessato.

ART. 19

Domanda di ammissione all'esame

1. Per partecipare agli esami, l'interessato rivolge alla Commissione domanda in bollo, compilata secondo lo schema allegato al Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiara i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 e l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alle prove di esame.
2. Alla domanda di partecipazione all'esame deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. La domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato e all'attestazione di versamento di cui al comma 2, è trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite dal Bando.
4. Non si tiene conto delle domande inviate oltre i termini previsti dal Bando o prive di sottoscrizione.

ART. 20

Requisiti di ammissione all'esame

1. Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro i quali:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) abbiano conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
 - c) siano cittadini italiani o di altro stato membro della Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità.
 - d) siano residenti in un comune della provincia da almeno sei mesi dalla presentazione della

domanda ovvero, in caso di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, vi abbiano stabilito la propria residenza normale;

- e) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- f) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- g) non siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non abbiano in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- h) non abbiano già sostenuto un esame con esito negativo nei dodici mesi precedenti.

2. Sono altresì ammessi a partecipare all'esame di idoneità, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui alla let. b) del comma 1:

- a) I soggetti subentranti di cui all'art. 11, comma 5) e 6) del presente regolamento purché in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264/1991
- b) i titolari degli Studi di consulenza che, alla data del 5 settembre 1991, non abbiano maturato 5 anni di esercizio effettivo dell'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, esercitata sulla base di licenza rilasciata dalla questura ai sensi dell'art. 115 TU.LP.S.;

ART. 21

Convocazione per le sedute di esame

- 1. Agli ammessi alla prova d'esame viene data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'esame.
- 2. La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento di cui all'art. 19, comma 2, non è rimborsabile.
- 3. Il candidato che in sede di esame non consegua l'idoneità, può riproporre la domanda di ammissione a nuova prova d'esame non prima di dodici mesi in una delle sessioni successive.

ART. 22

Prova di esame

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.
2. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie d'esame, per un .totale di venticinque quesiti.
3. La prova d'esame ha la durata massima due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto correttamente ed in maniera pertinente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto d'esame.
4. Al termine d'ogni seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte corrette fornite per ogni disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso nella sede della prova d'esame. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
5. La Commissione redige un verbale delle prove d'esame, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario.

ART. 23

Rilascio dell'attestato

1. L'attestato di idoneità professionale, è rilasciato, sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 22, comma 5, dal Dirigente del competente Ufficio della Provincia, il quale provvede altresì a rilasciarne duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
2. L'attestato di idoneità è rilasciato previo assolvimento dell'imposta di bollo e del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. In caso di duplicazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale, l'interessato allega alla richiesta l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente autorità di polizia e assolve l'imposta di bollo per il duplicato.
4. In caso di duplicazione per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta in bollo l'originale deteriorato e assolve l'imposta di bollo per il duplicato.
5. L'attestato è revocato qualora risultasse che alla data dell'esame non sussistevano le condizioni dell'articolo 20.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 8/8/1991, n. 264 (nonché della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale M.C.T.C. n. 146/96, del 20/11/1996) l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio allorché, alla data del 5/9/1991, lo stesso risulti avere esercitato effettivamente da almeno cinque anni attività di consulenza automobilistica e continui ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato.

TITOLO IV
DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 24
Registro giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, redigono un registro-giornale in cui indicare gli elementi di identificazione del dante causa, dell'avente causa, di chi materialmente presenta la documentazione e del mezzo di trasporto, nonché la data, la natura dell'incarico e gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 c.c.
2. Il registro giornale deve essere, inoltre, vidimato dalla Provincia di Teramo entro il mese di gennaio di ciascun anno e tenuto a disposizione per gli eventuali controlli, previo pagamento dell'importo stabilito da delibera di Giunta Provinciale.

ART. 25
Ricevuta

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale alla guida ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art.180 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni venga ad essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti dell'8.02.1992 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, la predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio, ovvero per particolari esigenze da comprovare, da personale dello studio preventivamente e specificatamente autorizzato dal titolare stesso, tale autorizzazione dovrà essere conservata presso gli uffici dello studio di consulenza per esibirla ad ogni richiesta.
3. L'impresa o la società di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al 1° comma, l'estratto del documento consegnato.
4. Prima dell'utilizzo, le ricevute devono essere preventivamente vidimate dalla Provincia di Teramo, previo pagamento dell'importo stabilito da apposita Delibera di Giunta Provinciale. La vidimazione delle ricevute decorrerà dal 1° gennaio 2005. Da tale data le ricevute già vidimate in possesso delle agenzie non saranno più valide. L'ufficio addetto alla vidimazione delle ricevute provvederà ad apporre sulle stesse una nuova numerazione progressiva.

ART. 26

Tariffe

1. Le tariffe per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto praticate dallo studio, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali ove vengano acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
2. Il tariffario praticato, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla Provincia di Teramo, prima di essere affisso nei locali dello studio di consulenza, deve essere preventivamente depositato presso gli uffici della Provincia.

ART. 27

Orari di apertura

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata ed infine i periodi di chiusura per motivi vari, compreso le ferie.
2. Gli studi di consulenza al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a pubblicare ed a rispettare gli orari fissati.
3. L'orario deve essere conforme alle disposizioni vigenti e, comunque, tale da garantire l'apertura dell'Agenzia per almeno quattro ore giornaliere nell'arco temporale dalle ore 8 alle ore 20 e considerati cinque giorni lavorativi, esclusa la domenica.

TITOLO V
DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 28
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n. 264, viene svolta dal personale della Provincia e dei Comuni.
2. Il personale della Provincia incaricato della vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento.
3. I controlli tendono ad accertare, in particolare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) l'osservanza delle tariffe comunicate alla Provincia ed esposte al pubblico. Tale verifica potrà anche avvenire tramite riscontro con la documentazione fiscale.;
 - c) l'osservanza degli orari di apertura comunicati alla Provincia ed esposti al pubblico;
 - d) la regolarità della tenuta del registro-giornale, anche sulla base dei riscontri effettuati presso gli uffici provinciali del P.R.A. e dell'ex Motorizzazione Civile, nonché del rilascio delle certificazioni sostitutive;
 - e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
 - f) l'accertamento, la verifica e la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
 - g) la veridicità di quanto preventivamente autocertificato dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione o all'atto della presentazione di successiva istanza;

ART. 29
Sanzioni

1. Il Dirigente del Settore competente, anche su segnalazione dei Comuni o di altri soggetti interessati, emana, nei sottoelencati casi, atto di diffida ed applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00:
 - a) variazioni sociali che non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne dato la preventiva comunicazione alla Provincia;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) errata tenuta e compilazione del registro-giornale di cui all'art. 6 della legge 264/1991 e degli altri documenti obbligatori;
 - d) affissione in modo non visibile dell'autorizzazione e delle tariffe nei locali dell'agenzia;
 - e) avvalersi, ai sensi dell'art. 3 della legge 264/1991, di personale non in possesso dei requisiti richiesti, ovvero senza averne preventivamente dato comunicazione alla Provincia;

- f) omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 4 del L.264/91; ovvero omessa restituzione alla Provincia delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- g) variazione della denominazione senza averne dato preventiva comunicazione alla Provincia;
- h) inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle Agenzie;
- i) altre irregolarità previste dalla normativa vigente.

2 Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91 è sospesa da uno a sei mesi.

3. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al precedente art. 25 senza che esistano i presupposti previsti dall'articolo medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 92 del C.d.S. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91.

4. Parimenti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 92 del C.d.S ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta, nonché le imprese che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al sopraccitato art. 92 del codice della strada.

5 L'autorizzazione viene sospesa - e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00 - secondo la seguente graduazione:

- a) TRE MESI per trasferimento dall'attività in altri locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 9.11.1992;
- b) SEI MESI per lo svolgimento nei locali dell'agenzia di altra attività non prevista dalle leggi n. 264/12991 e n. 11/1994 e dal presente Regolamento, ovvero per ripetute ed ingiustificate chiusure della sede;

6. L'autorizzazione è **revocata** quando vengano meno i requisiti previsti per il rilascio della stessa, nel caso contemplato dal comma 3, ovvero per mancanza del registro-giornale o di altro documento obbligatorio, ovvero per l'esercizio dell'attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati, o infine per variazioni o trasformazioni sociali che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne fatto richiesta alla Provincia.

L'autorizzazione è, altresì, **revocata**, previa apposita comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di non effettivo esercizio dell'attività di consulenza e *quando siano accertati gravi abusi*.

In caso di revoca si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

7 Ove difetti l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale.

8. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative per quanto non previsto dal Presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e/o dall'art. 194 e segg. Del Codice della strada.

9. Le verifiche si effettuano:

- a) d'ufficio
 - b) su segnalazione di altri Enti o soggetti interessati
 - c) a campione, mediante sorteggio da effettuarsi almeno trimestralmente
10. I controlli saranno svolti dal personale del competente Servizio della Provincia anche avvalendosi degli organi di Pubblica Sicurezza.
11. In ossequio a quanto disposto dall'art. 208 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente regolamento e dalla normativa ivi richiamata sono devoluti, secondo apposita quota determinata periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale, a finalità di educazione stradale, di assistenza e previdenza del personale preposto al settore cui è assegnato il Servizio Autoscuole ed Agenzie pratiche Auto, nonché alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per l'espletamento dei servizi di competenza.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Norme transitorie e finali

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264 dell'8/8/1991, avvenuta il 5/9/1991, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/1931 n. 773/31, l'attività disciplinata dalla citata legge, o gestivano in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia, uffici di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 264/1991 non abbiano maturato i tre anni di effettivo esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono comunque proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni già rilasciate di adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Provincia quando lo ritiene opportuno, nonché su espressa richiesta, promuove incontri e riunioni con gli Uffici della ex Motorizzazione Civile e con altre Istituzioni pubbliche e sindacali operanti nel settore.

Art. 31
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nella materia, al Codice della Strada e al relativo Regolamento nonché ai decreti attuativi.

Marca da
Bollo
€ 11,00

Alla Provincia di Teramo
IX Settore
Servizio Agenzie Pratiche Auto
Via G. Milli, 2
64100 TERAMO

Oggetto: Avviso Pubblico Prot. n _____ del _____.
Richiesta di rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della L. 264/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a (Nome Cognome) _____ nato
a _____ il _____ e residente
a _____ (Prov. _____) in Via
_____ in qualità di
_____ della Ditta _____

presa visione dell'Avviso pubblico in oggetto

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 264/91 e dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 18/02/2004, che si impegna a documentare a richiesta dell'Amministrazione e entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della suddetta richiesta dell'Ente.

Dichiara altresì, fin d'ora, che il Comune presso cui intende ubicare la propria attività è il seguente _____ (indicare per ogni istanza un solo Comune fra quelli contenuti nell'Avviso Pubblico).

In riferimento al Comune sopra indicato si riserva la successiva indicazione (nello stesso termine perentorio di cui sopra) dei locali presso cui intende svolgere la propria attività.

Si riserva parimenti, la eventuale indicazione della persona del preposto (qualora diversa dal richiedente).

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità.

In fede

_____, li _____

firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA'
(ART. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di
_____ della ditta _____ con
sede in _____ c.a.p _____ via _____ n° _____
consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla scorta della presente dichiarazione) e penali (Capo III del Titolo VII –
Libro II del C.P., in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui agli art. 75
e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di essere cittadino _____ (indicare nazionalità)
2. di essere nato a _____ (Prov. _____) il _____
3. di essere residente in _____ (Prov. _____), Via
_____ n° _____
4. di essere in possesso del codice fiscale n° _____
5. di non aver riportato di condanne e di non aver procedimenti penali in corso per i delitti di cui
alla lettera C) dell'art. 3 della L. 264/91;
6. di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
7. di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, di non avere in corso
procedimenti per dichiarazione di fallimento;
8. di:

essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; ovvero di
aver effettivamente esercitato per almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge 8/8/1991 n. 264 l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle Leggi di
P.S. (Regio Decreto 18/06/1931, n° 773);
di aver gestito effettivamente da oltre tre anni, in regime di concessione o di
convenzionamento con gli Automobile Club, uffici di assistenza automobilistica;
9. che il soggetto dichiarante alla data del _____ ha la capacità finanziaria di cui l'art.
3, comma 1, lettera g) della legge 8/8/1991, n. 264 e di cui al D.M. 9/11/1992, in particolare,
art. 4, per effetto di apposito affidamento di € 51.645,69 concesso da Azienda o Istituto di
Credito ovvero da Società finanziaria (indicare denominazione e sede):

_____, li _____

In fede

Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante

D.M. 16-4-1996 n. 338
DISCIPLINE D'ESAME

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.

- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario.

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.

- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.